APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI SPECIALISTICI PER L'EFFICIENTAMENTO IDRAULICO, ENERGETICO E GESTIONALE RELATIVI ALLA PRE-LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE CON TECNOLOGIA SAR E LORO LOCALIZZAZIONE SUL CAMPO CON TECNOLOGIE ACUSTICHE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO RELATIVO ALLA "*Pre-localizzazione di perdite sulle reti distributrici ed adduttrici di acquedotto localizzazione sul campo con tecnologie acustiche e sostituzione delle reti ammalorate*"

Piave Servizi S.r.l.

DISCIPLINARE DI GARA

1. ENTE AGGIUDICATORE - PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.1 Documenti di gara 4
2.2 COMUNICAZIONI E Chiarimenti 4
3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO 4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 7
7. AVVALIMENTO 11
8. SUBAPPALTO. 11
9. GARANZIA PROVVISORIA 11
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 14
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 14
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO 16
13. CONTENUTO BUSTA DI QUALIFICA (RISPOSTA DI QUALIFICA). 17
14. CONTENUTO DELLA TECNICA 22
15. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA 24
16. PROCEDURA DI GARA 24
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 24
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 26
17.2 Metodo di attribuzione DEI COEFFICIENTI per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica 27
17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica 29
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 29
19. CAUSE DI ESCLUSIONE 32
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 32
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 33
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 34
23. ULTERIORI DISPOSIZIONI 35
24. COMUNICAZIONI, RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 36

1. ENTE AGGIUDICATORE - PREMESSE

1.1 ENTE AGGIUDICATORE

Ente aggiudicatore: Piave Servizi S.r.l., con sede in Via F. Petrarca, 3 - 31013 Codognè (TV).

Profilo delle società committente: www.piaveservizisrl.it

Principale attività esercitata dalla Società committente: gestione del Servizio Idrico Integrato.

Le prestazioni oggetto del presente appalto rientrano nelle attività strumentali comprese nei Settori Speciali, di cui al comma 1 lett. hh) dell'art. 3 del D.Lgs. 50/2016.

1.2 PREMESSE

La gara di cui al presente Bando è stata disposta con determina a contrarre del Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. 29.07.2019 ed avrà luogo mediante procedura aperta - ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, 117, 122, 123 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - normata in conformità alla disciplina prevista per gli appalti di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria nei settori speciali.

Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle norme di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici.

L'avviso relativo al presente Bando è stato trasmesso in data 30.07.2019 all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via elettronica, ed è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con ricorso alla gara telematica, per appalti superiori alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La gara d'appalto sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e-procurament di BravoSolution https://viveracquaprocurament.bravosolution.com.. Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso all'area riservata, è possibile consultare il documento "Condizioni generali di registrazione", disponibile nell'homepage del portale, alla sezione "Documentazione".

Il luogo di svolgimento del servizio, costituito dalle reti e dagli impianti di adduzione e distribuzione di acquedotto gestiti da Piave Servizi, è identificato dal codice NUTS ITH34

CPV 73300000-5 – Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo

CUP D85G19000480005

CIG 799038631F

Il Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione ed esecuzione è l'ing. Roberto Celegato, mentre il Responsabile nella fase di affidamento è l'ing. Carlo Pesce, Direttore generale di Piave Servizi S.r.l..

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Avviso di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato d'oneri;
4) Elenco prezzi;
5) *DUVRI;*
6) Schema di contratto

La documentazione di gara è disponibile, previa registrazione, per l'intera durata dell'appalto sulla piattaforma informatica portale di e-procurament di BravoSolution https://viveracquaprocurament.bravosolution.com.

2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo PEC. Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella PEC indicata dal concorrente in fase di registrazione al Portale, nella sezione "*Informazioni utente*" della propria area utente. Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo PEC. In assenza di tale comunicazione l'Ente aggiudicatore non sarà responsabile per l'avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.

In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata alla ditta indicata quale capogruppo mandataria si intende validamente resa a tutte le ditte raggruppate, aggregate o consorziate.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutti i quesiti, informazioni e chiarimenti tecnici ed amministrativi inerenti la presente gara dovranno essere formulati - **entro e non oltre il 21.08.2019 - esclusivamente per iscritto tramite l'area "*Messaggi*"** del portale telematico. Piave Servizi provvederà, qualora ritenuti di interesse generale, alla loro pubblicazione in area "*Allegati*" assieme alle risposte. Le risposte, così pubblicate, si considereranno note a tutti i concorrenti e pertanto nessuna eccezione di non conoscenza potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 23.08.2019.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Trattasi di attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto - come meglio specificato nel Capitolato d'Oneri, l'implementazione tecnologica innovativa della interferometria SAR applicata alla ricerca di perdite idriche nelle reti di adduzione e distribuzione di

acqua potabile e la verifica sul campo delle perdite pre-localizzate attraverso le tecnologie di ricerca perdite tradizionali.

L'importo a base di gara è pari a € **2.419.600,00** (euro duemilioniquattrocentodiciannovemilaseicento/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 3.000,00 (Euro tremila/00), non soggetti a ribasso d'asta. Gli importi sono così suddivisi:

	IMPORTO A BASE DI GARA
PRESTAZIONE PRINCIPALE	1.822.600,00 €
Servizio di sviluppo tecnologico e pre-localizzazione perdite comprensivo di monitoraggio e validazione del progetto di R&D	
PRESTAZIONE SECONDARIA	594.000,00 €
Servizio di localizzazione perdite sul campo	
TOTALE	**2.416.600,00 €**
A sommare costi per la sicurezza relativamente alla prestazione secondaria	3.000,00 €
Totale a base di gara	**2.419.600,00 €**

Trattasi di un'azione di ricerca e sviluppo per la quale necessitano servizi tecnici specialistici comprensivi delle attività in campo con l'obiettivo di:

- incremento dell'affidabilità del sistema di pre-localizzazione delle perdite rispetto al sistema SAR nella sua applicazione satellitare;
- aumento dell'efficienza del sistema di rilevazione e riparazione delle perdite idriche;
- incremento dell'affidabilità del servizio idropotabile;
- riduzione dei costi di gestione e di manutenzione della rete;
- miglioramento del servizio idropotabile.

Il contratto verrà stipulato "**a corpo".**

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste all'art. 17 del Capitolato d'Oneri.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16, del Codice, i costi della manodopera afferenti al solo servizio di localizzazione perdite sul campo, sono stati stimati in € 237.600,00 (Euro duecentotrentasettemilaseicento/00).

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con risorse proprie.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Il tempo utile per ultimare l'appalto è fissato **tre anni, pari a 1.095 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti che dovranno permanere per tutta la durata del procedimento di gara nonché, in caso di affidamento, per l'intera durata di esecuzione del contratto.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Possono essere previsti sub-raggruppamenti orizzontali per l'esecuzione del servizio della categoria scorporabile o della categoria prevalente. Nell'ambito di ogni sub-raggruppamento devono essere applicate le stesse disposizioni dettate per i raggruppamenti di tipo orizzontale.

6.1 Requisiti di ordine generale

a) insussistenza di uno qualsiasi dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) non trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001[1];

   Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010)

[1] Art. 53, comma 16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. *(bando ANAC)*

6.2 Requisiti di idoneità professionale

a) *(per le società)* iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali indicati dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, per attività corrispondenti al servizio in appalto; il concorrente non stabilito in Italia deve provare l'iscrizione mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, presentando la relativa documentazione amministrativa;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) *(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative)* iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.

Il requisito di cui alla lettera a) o alla lettera b) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per la comprova del requisito verranno acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE PRINCIPALE

a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando (anni 2016,2017,2018), un fatturato globale d'impresa medio annuo non inferiore a **€ 1.500.000,00,** i.v.a. esclusa;

Si precisa che:

- ✓ in considerazione del fatto che il servizio in appalto costituisce un servizio specialistico e di essenziale rilevanza per l'attività di Piave Servizi, detto requisito è richiesto allo scopo di garantire la ricezione di offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;
- ✓ qualora le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, detto requisito deve essere rapportato al periodo di attività;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Committente.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria.

Nel caso di sub-raggruppamento di tipo orizzontale (relativamente alla prestazione principale) , il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da un'impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE PRINCIPALE

a) aver regolarmente eseguito nel triennio antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, servizi di pre-localizzazione perdite con le caratteristiche richieste, o equivalenti, su almeno 15.000 km, con un **servizio di punta** di almeno 6.000 km;

b) aver regolarmente eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Bando, servizi di pre-localizzazione perdite con le caratteristiche richieste, o equivalenti, **per un periodo di 24 mesi consecutivi, sulla stessa rete idrica di estensione pari almeno a 3.000 km, per almeno tre volte**.

Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale, entrambi i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria.

Nel caso di sub-raggruppamento orizzontale (relativamente alla prestazione principale), i requisiti di cui alla lettera a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da un'impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento, fermo restando che il c.d. servizio di punta di cui alla lettera a), dovrà essere in capo alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere fornita dall'operatore economico mediante copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione), ovvero mediante copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto, con l'indicazione chiara di tutti i dati dichiarati.

6.5 Requisiti di capacità economica e finanziaria relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA

a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando (anni 2016, 2017, 2018), un fatturato globale d'impresa medio annuo non inferiore a **€ 500.000,00,** i.v.a. esclusa;

Si precisa che:

- ✓ in considerazione del fatto che l'appalto in questione costituisce un servizio specialistico e di essenziale rilevanza per l'attività di Piave Servizi, detto requisito è richiesto allo scopo di garantire la ricezione di offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica possano presentare offerte non adeguatamente ponderate;

- ✓ qualora le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, detto requisito deve essere rapportato al periodo di attività;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Committente.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto per la prestazione secondaria dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel caso di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da un'impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

6.6 Requisiti di capacità tecnica e professionale relativi alla PRESTAZIONE SECONDARIA

a) aver regolarmente eseguito nel triennio precedente, nell'ambito di attività di prelocalizzazione, servizi di localizzazione perdite **su almeno 2.000 buffer**, con un **servizio di punta di almeno 1.000 buffer.**

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito richiesto per la prestazione secondaria dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel caso di sub-raggruppamenti orizzontali, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria del sub-raggruppamento, o da un'impresa consorziata, nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 per cento, **fermo restando che il c.d. servizio di punta di cui alla lettera a), dovrà essere in capo alla mandataria del sub-ragruppamento.**

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere fornita dall'operatore economico mediante copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione), ovvero mediante copia del contratto unitamente a copia delle fatture quietanzate relative al periodo richiesto, con l'indicazione chiara di tutti i dati dichiarati.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Società committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Società committente impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Società committente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria** a favore di Piave Servizi S.r.l., ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo posto a base di gara e quindi: **€ 48.392,00** (quarantottomilatrecentonovantadue/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria dovrà essere costituita nelle forme previste all'art. 93 del Codice** e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio. In presenza di detta intestazione, anche in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito, è sufficiente che la polizza sia sottoscritta della sola mandataria/capogruppo (Decisione 15 novembre 2004, n.7380, del Consiglio di Stato – Sezione IV).
2) essere conforme allo schema tipo e scheda tecnica 1.1 (1.1.1 in caso di più garanti) del D.M. 31 del 19.01.2018;
3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
4) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società committente;
5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Società committente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta - e salvo che l'offerente sia una microimpresa, una piccola o media impresa ovvero un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario costituiti esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese - l'offerta dovrà essere altresì corredata, a **pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare in favore di Piave Servizi S.r.l., qualora l'offerente risultasse**

affidatario, la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria presentata tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, **deve essere prodotta in forma digitale dal soggetto emittente**, in conformità al D.Lgs. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo.

In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Si precisa che in caso di raggruppamento orizzontale di imprese la cauzione può essere ridotta solamente se tutte le imprese raggruppate sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 comma 7.

In caso di raggruppamento verticale, se solo alcune imprese sono in possesso delle certificazioni/requisiti di cui al suddetto art. 93 comma 7, esse possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Se invece tutte le imprese facenti parte del raggruppamento verticale ne sono in possesso viene riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.

In caso di microimprese, piccole e medie imprese e di RTI o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da Microimprese, Piccole e Medie imprese, la cauzione potrà essere presentata ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice.

Nel caso la cauzione sia ridotta per il possesso delle certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del Codice, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni/requisiti - in corso di validità – che dovranno essere allegate al relativo parametro della "Busta di qualifica", in copia.

La cauzione provvisoria si intenderà automaticamente svincolata trascorsi 180 gg. dalla data di scadenza presentazione offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'importo del contributo ammonta ad € **140,00** (centoquaranta/00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta verrà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Piave Servizi **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.[2]

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara viene espletata con il supporto di strumenti elettronici all'interno della Piattaforma informatica, mediante lo strumento della "Richiesta di offerta in busta chiusa digitale" (RDO on-line).

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici dovranno accedere all'evento "**Tender 1071– *Affidamento di servizi tecnici specialistici per l'efficientamento idraulico, energetico e gestionale relativi alla pre-localizzazione delle perdite idriche con tecnologia sar e loro localizzazione sul campo con tecnologie acustiche, nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo relativo alla "Pre-localizzazione di perdite sulle reti distributrici ed adduttrici di acquedotto localizzazione sul campo con tecnologie acustiche e sostituzione delle reti ammalorate*" – RdO rfq 1715.**

Per supporto tecnico relativo all'utilizzo della Piattaforma informatica l'operatore economico potrà contattare il Centro Operativo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, al numero di telefono 02/266002616 o all'indirizzo di Posta Elettronica viveracquaprocurement@bravosolution.com

Per presentare offerta i concorrenti dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le ore **12:00 del 02.09.2019** la documentazione elettronica di seguito indicata, inserita in tre Buste digitali denominate:

- "*Risposta di Qualifica*" (contenente la documentazione amministrativa);
- "*Risposta Tecnica*" (contenente la documentazione dell'offerta tecnica);
- "*Risposta Economica*" (contenente la documentazione dell'offerta economica).

Si segnala che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara quale R.T. di concorrenti, Consorzio, GEIE o Rete d'impresa, anche le mandanti, le consorziate, i partecipanti al GEIE o alla Rete d'impresa,

[2] "*Sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005, che qualifica espressamente l'obbligo di versamento del contributo ANAC come "condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche", l'omesso pagamento non può essere sanato "(…) dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una "condizione di ammissibilità dell'offerta" e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge*" (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1572).

dovranno registrarsi tempestivamente sul Portale ai fini della compilazione dei dati complementari rispettivamente richiesti.

Si segnala inoltre, affinché l'operatore economico interessato possa programmare con il necessario anticipo le attività per la partecipazione alla gara, che, come indicato nelle "*Condizioni Generali di Registrazione*" art. 2.2, reperibile nell'Area "*Documentazione del Portale*", il tempo tecnico necessario al completamento della registrazione sul portale è di 24 ore lavorative.

Per inviare la propria offerta e firmare le Buste digitalmente, è necessario:

1. cliccare, entro il termine perentorio per la presentazione dell'offerta, su "*Invia Risposta*". Tale operazione consente la trasmissione della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica;
2. seguire le istruzioni della Piattaforma informatica per generare i file pdf delle "*risposte create*" e **caricarli firmati digitalmente** (dal titolare o legale rappresentante ecc…), **a pena di esclusione**, secondo le indicazioni della Piattaforma medesima;
3. **nell'ipotesi di R.T. di concorrenti costituendo o di Consorzio ordinario costituendo**, la "*Risposta di Qualifica creata*", "*Risposta Economica creata*" e "*Risposta Tecnica creata*" **dovranno essere controfirmate con firma digitale tanto dal rappresentante o institore/procuratore dell'impresa indicata quale Capogruppo mandataria che da quello/i della/e impresa/e mandante/i, a pena di esclusione.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la dichiarazione integrativa allo stesso, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Piave Servizi potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di

confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data, salvo l'originaria garanzia preveda già una clausola di estensione.

Il mancato riscontro alla richiesta sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, la mancanza o l'incompletezza di elementi attinenti all'offerta tecnica o economica, non è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, potranno essere richieste ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, si procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà di Piave Servizi invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO BUSTA DI QUALIFICA (RISPOSTA DI QUALIFICA).

1) **Il DGUE** da rendersi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al "*Modello DGUE*", effettuando le eventuali precisazioni e integrazioni che fossero richieste in ragione delle caratteristiche e della composizione del concorrente, singola o in R.T.I. o in Consorzio, ovvero della normativa applicabile, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche scansione della procura rilasciata al firmatario + dichiarazione di conformità del documento stesso sottoscritta digitalmente).

   Si ricorda che:

   1. le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. parte III: motivi di esclusione - Lettera A" del DGUE) sono rese dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, per quanto di propria conoscenza, per conto di tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2013, ovvero:

   - se si tratta di impresa individuale: titolare e direttore tecnico
   - se si tratta di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
   - se si tratta di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
   - se si tratta di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o l socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
   - eventuali soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando;

   2. le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (cfr. "Parte III Motivi di esclusione - Lettera D" prima riga del DGUE), si intendono riferite a tutti i soggetti che sono sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 "Codice antimafia" (si veda Comunicato del Presidente ANAC 26.10.2016);

   3. a norma dell'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016, il concorrente non è tenuto ad indicare nel DGUE la condanna quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) **Dichiarazione integrativa al DGUE sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà essere allegata anche scansione della procura rilasciata al firmatario + dichiarazione di conformità del documento stesso sottoscritta digitalmente), resa compilando il "*Modello Dichiarazioni integrativa DGUE*"

Il DGUE e **la dichiarazione integrativa** allo stesso, dovranno essere presentati per tutti gli operatori individuati nella "Parte II lettera D – Informazioni sull'operatore economico" nella sezione "Forma della partecipazione e, in particolare:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, ciascun operatore economico che partecipano alla procedura in forma congiunta deve presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa al DGUE.
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero l'organo comune e le singole imprese retiste indicate, devono presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa al DGUE.
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il consorzio e i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, devono presentare il proprio DGUE e la propria dichiarazione integrativa al DGUE.
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, anche l'impresa ausiliaria deve presentare il proprio DGUE; non sarà invece necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa, sostituita dalla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

Il DGUE e la dichiarazione integrativa dei membri del raggruppamento dovranno essere inseriti nell'area generica allegati.

3) **Attestazione del versamento del contributo versato a favore dell'A.N.AC** (scansione della ricevuta di pagamento). In caso di R.T. di concorrenti il pagamento del contributo deve essere effettuato da una sola delle imprese raggruppate (v. indicazioni par. 10);
4) **PASSOE sottoscritto digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato, rilasciato dall'A.N.AC., previa registrazione on-line al "servizio AVCPASS" sul Sito web della stessa fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l'indicazione dei C.I.G. che identifica la procedura. Si ricorda che il "PASSOE" deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere presentato anche il PASSOE relativo all'operatore economico ausiliario;

   La mancata allegazione del PASSOE non costituisce causa di esclusione né di sanzione e non dà luogo a soccorso istruttorio o a richieste di integrazione. Ai fini dell'effettuazione delle verifiche, il concorrente che non consegnasse il PASSOE, e risultasse aggiudicatario, dovrà consegnarlo in una fase successiva, a pena di revoca dell'aggiudicazione.

5) **Garanzia provvisoria** mediante bonifico o fideiussione bancaria o assicurativa, queste ultime dovranno essere prodotte in formato digitale dal soggetto emittente, in conformità al D.Lgs. 80/2015 (v. paragrafo 9).
6) **Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati che dovranno essere inserite nell'area generica allegati.** Si precisa che le dichiarazioni sotto indicate dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato. I documenti richiesti in originale o copia autentica, qualora non siano formati sin dall'origine in maniera informatica, dovranno essere allegati in copia (scansione) con dichiarazione di conformità sottoscritta digitalmente:

- **per i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, di cui all'art. 48 comma 2, lettere b) e c)**
  - originale o copia dichiarata autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445);
  - dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara;
- **per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
  - originale o copia dichiarata autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
  - originale o copia dichiarata autentica della procura relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso, in un unico atto. Nel caso in cui si tratti di atti redatti in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
- **per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
  - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in originale o copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
  - originale della delibera dell'organo statutariamente competente, indicante l'impresa consorziata con funzioni di capogruppo e le ulteriori imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta, recante l'indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al consorzio. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;;
  - dichiarazione sottoscritta digitalmente, in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura/lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavoro indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- **per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
  - dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante:
    a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti;

➢ **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- atto pubblico o scrittura privata autenticata, redatti per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Nel caso in cui si tratti di atto redatto in forma cartacea, dovrà essere inserita la scansione del documento analogico con la dichiarazione di conformità dello stesso, ai sensi degli artt. 19, 46 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445)
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente alle quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➢ **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente che indichi le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➢ **per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, della fornitura o del lavoro ovvero della percentuale in caso di

servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di** RTI **costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le parti del servizio, della fornitura o del lavoro, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

➢ **in caso di avvalimento:**

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, conforme al "*Modello Dichiarazione impresa ausiliaria*";
- originale sottoscritto digitalmente del contratto di avvalimento, con il contenuto prescritto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del suddetto contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale deriva l'obbligo di fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

➢ **per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*"**

- dichiarazione di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010, allegando copia dichiarata conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

➢ **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

- dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indicazione dei seguenti dati; domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA.

14. CONTENUTO DELLA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere composta dai documenti di seguito indicati. La mancanza di uno o più documenti comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a 0 per il relativo criterio.

a) *Elemento di valutazione T1- Organizzazione e metodologia esecutiva dei servizi oggetto d'appalto (max 25 punti):* il concorrente dovrà presentare una relazione metodologica con i contenuti indicati nella Tab. 2 del paragrafo 17.1, che dovrà essere costituita da un massimo di 14 facciate, in formato A4, interlinea singola, carattere arial 11, e potrà essere corredata da un massimo di n. 6 allegati meramente esplicativi ed illustrativi di quanto dichiarato nella relazione, i quali potranno essere costituiti anche da tavole grafiche in formato massimo A3. Nel computo delle facciate non verranno conteggiati l'indice e la copertina.

b) *Elemento di valutazione T2 – Monitoraggio e Validazione dei servizi oggetto d'appalto (max 20 punti):* il concorrente dovrà presentare una relazione metodologica con i contenuti indicati nella Tab. 2 del paragrafo 17.1, che dovrà essere costituita da un massimo di 10 facciate, in formato A4, interlinea singola, carattere arial 11, e potrà essere corredata da un massimo di n. 3 allegati meramente esplicativi ed illustrativi di quanto dichiarato nella relazione, i quali potranno essere costituiti anche da tavole grafiche in formato massimo A3. Nel computo delle facciate non verranno conteggiati l'indice e la copertina.

c) *Elemento di valutazione T3- Qualificazione e quantificazione del personale per i servizi oggetto d'appalto (max 20 punti)*: il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa con i contenuti indicati nella Tab. 2 del paragrafo 17.1, che dovrà essere costituita da un massimo di 10 facciate, in formato A4, interlinea singola, carattere arial 11, e potrà essere corredata da un massimo di n. 6 allegati meramente esplicativi ed illustrativi di quanto dichiarato nella relazione. Nel computo delle facciate non verranno conteggiati l'indice e la copertina.

   Resta inteso che, qualora nel corso dell'appalto alcune professionalità dovessero venir meno per qualsiasi ragione (licenziamento/dimissioni/pensionamento ecc.), l'appaltatore dovrà sostituirle con altre aventi la medesima qualifica nel termine di 2 mesi, pena la risoluzione del contratto.

d) *Elemento di valutazione T4 - Qualità e quantità dei mezzi e delle attrezzature per l'esecuzione del servizio di localizzazione delle perdite sul campo (max 15 punti)*: il concorrente dovrà presentare una relazione illustrativa con i contenuti indicati nella Tab. 2 del paragrafo 17.1, che dovrà essere costituita da un massimo di 10 facciate, in formato A4, interlinea singola, carattere arial 11, e potrà essere corredata da un massimo di n. 6 allegati meramente esplicativi ed illustrativi di quanto dichiarato nella relazione. Nel computo delle facciate non verranno conteggiati l'indice e la copertina.

Tutta la documentazione contenuta all'interno della risposta tecnica dovrà, essere **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore**, **a pena di esclusione**.

Resta inteso che:

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituito**, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo;
- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE **formalmente costituito**, l'offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, della capogruppo del consorzio ordinario o del GEIE.
- in caso di aggregazione **di imprese di rete**:
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - ✓ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliati comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione giudicatrice e della relativa attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. A riguardo, si precisa che nel conteggio non saranno considerati la copertina, l'indice e ogni altra facciata la cui presenza sia dovuta a mere esigenze di styling e non abbia contenuti significativi ai fini dell'offerta.

Dalla documentazione componente l'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Inoltre, l'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico di Piave Servizi S.r.l.; pertanto, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare proposte condizionate al realizzarsi di eventi estranei ovvero soluzioni alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla commissione giudicatrice; in caso contrario, la proposta non sarà valutata;
- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base di gara.

Fatta salva la normativa prevista dalla Legge n. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata dichiarazione mediante la quale il concorrente indica espressamente le parti della stessa che siano da ritenere segreti tecnici e commerciali e per le quali precisa di non acconsentire l'accesso da parte di terzi. Detta dichiarazione dovrà essere resa sulla dichiarazione integrativa al DGUE.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La Busta Economica deve contenere la documentazione di seguito elencata:

1. inserire nella sezione "*3.1.1 Ribasso percentuale offerto*" il ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo a base di gara;
2. allegare nella sezione "3.*2.1 Costi della manodopera e costi della sicurezza*" il modulo "*Modello dichiarazione costi manodopera e sicurezza"*, sottoscritto digitalmente, indicando i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, co. 10 del d.lgs. n. 50/16, stimati per l'esecuzione dell'appalto;
3. allegare nella sezione "*3.3.1 Modulo offerta economica*", il *Modulo offerta economica,* sottoscritto digitalmente.

Si precisa che, nel caso l'operatore economico abbia indicato ribassi differenti, nel modulo offerta e nella sezione 3.1.1., o per errore abbia modificato il ribasso dopo la generazione e sottoscrizione della busta economica, senza poi procedere all'aggiornamento di quest'ultima, farà comunque fede il ribasso in lettere indicato nel modulo offerta allegato.

16. PROCEDURA DI GARA

L'appalto verrà affidato mediante procedura aperta, con ricorso a gara telematica, per appalti di importo superiore alla soglia comunitaria, secondo le disposizioni applicabili nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 114-122-123 c. 1-2-60 del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto sarà aggiudicato **a corpo** con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del succitato decreto.

La gara sarà espletata completamente in formato telematico, utilizzando il portale di e-procurement di BravoSolution https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, soggetto terzo cui è affidata la gestione del sistema di acquisti telematici. Per le modalità di registrazione, abilitazione ed accesso all'area riservata, consultare il documento "Condizioni generali di registrazione", disponibili nell'hompage del portale, sezione DOCUMENTAZIONE.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del Codice, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali riportati nella sotto estesa tabella:

TAB. 1

Offerta	Criterio di valutazione	Fattore ponderale

tecnica	T1	Organizzazione e metodologia esecutiva dei servizi oggetto d'appalto	WT1	25	**80**
	T2	Monitoraggio e Validazione dei servizi oggetto d'appalto	WT2	20	
	T3	Qualificazione e quantificazione del personale per i servizi oggetto d'appalto	WT3	20	
	T4	Qualità e quantità delle attrezzature per l'esecuzione del servizio di localizzazione delle perdite sul campo	WT4	15	
Offerta economica	OE	Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	WOE	20	**20**

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45 punti**. Non si procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti che conseguiranno, con riferimento all'offerta tecnica, un punteggio complessivo inferiore alla predetta soglia di sbarramento (45/80); detti concorrenti saranno esclusi dalla procedura di gara. Resta inteso che agli effetti dell'applicazione della soglia di sbarramento:

- nel caso in cui si proceda mediante confronto a coppie, si terrà conto dei punteggi riparametrati;
- nel caso in cui si proceda tramite attribuzione discrezionale dei coefficienti, essendo pervenute meno di tre offerte, non procedendo alla riparametrazione, si terrà conto del punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente unico per il peso assegnato ai diversi criteri.

L'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo avverrà secondo la seguente formula:

$$\mathbf{P_i = VT1_i*WT1 + VT2_i*WT2 + VT3_i*WT3 + VT4_i*WT4 + VOE_i*WOE}$$

dove:

i = concorrente i-esimo;

Pi = punteggio finale attribuito al concorrente i-esimo;

$VT1_i$ = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione T1;

WT1 = peso del criterio di valutazione T1 (25 punti);

$VT2_i$ = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione T2;

WT2 = peso del criterio di valutazione T2 (20 punti);

$VT3_i$ = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione T3;

WT3 = peso del criterio di valutazione T3 (20 punti);

$VT4_i$ = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione T4;

WT4 = peso del criterio di valutazione T4 (15 punti);

VOE_i = coefficiente, variabile tra 0 e 1, attribuito al concorrente i-esimo per il criterio di valutazione OE;

WOE = peso del criterio di valutazione OE (20 punti).

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio finale Pi più elevato.

Si evidenzia che tutti i calcoli per determinare **i punteggi parziali e finali, ivi compresi quelli per la riparametrazione di seguito disciplinata, saranno effettuati fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore qualora la successiva cifra sia pari o superiore a cinque.**

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ad ognuno dei criteri di valutazione dell'OFFERTA TECNICA di cui alla TAB.1 precedente, verrà attribuito un fattore ponderale complessivo pari ad un massimo di 80 punti. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei criteri indicati e dei punteggi massimi assegnabili riportati nella seguente TAB.2.sulla base della suddivisione in eventuali sub criteri e relativi pesi:

TAB. 2

CRITERIO	DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	PUNTEGGIO MASSIMO
T1	**ORGANIZZAZIONE E METODOLOGIA ESECUTIVA DEI SERVIZI OGGETTO D'APPALTO** Verrà valutata l'organizzazione e la metodologia esecutiva delle attività oggetto d'appalto. Verranno valutati in particolare: - l'organigramma funzionale per l'esecuzione delle attività; - le procedure di attuazione con particolare riferimento: ✓ alla modalità attuativa delle attività di competenza inserite nel progetto di R&S; ✓ alle tempistiche di realizzazione; ✓ all'automazione e condivisione con la Società committente dei processi e dei dati; ✓ alle modalità di verifica dei parametri propedeutici al monitoraggio del buon andamento del progetto (score perdite pre-localizzate/rilevate, volume annuo acqua recuperata, score perdite/km rete); ✓ alla tipologia e le caratteristiche del velivolo proposto per l'esecuzione dei voli di ricognizione per la pre-localizzazione delle perdite idriche; ✓ alla tipologia, le caratteristiche e le modalità di installazione sul velivolo dell'attrezzatura radar SAR; - la capacità dell'algoritmo di analisi delle immagini interferometriche di indagare le proprietà fisiche dell'acqua potabile; - le certificazioni di qualità ed ambientali dell'offerente; - le procedure ed il sistema di gestione della sicurezza dell'offerente;	MAX 25
T2	**MONITORAGGIO E VALIDAZIONE DEI SERVIZI OGGETTO D'APPALTO** Verranno valutate, in ottemperanza a quanto previsto nel capitolato d'oneri, le procedure di monitoraggio e validazione delle attività e le modalità con cui il soggetto individuato eseguirà la validazione scientifica ed il monitoraggio qualitativo dell'attività svolta. Verranno valutate positivamente le offerte che prevedranno il monitoraggio e la validazione da parte di Ente di Ricerca Pubblico e/o Istituto Universitario, anche per mezzo di apposito Dottorato di Ricerca nelle materie oggetto dell'appalto	MAX 20
T3	**QUALIFICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL PERSONALE PER I SERVIZI OGGETTO D'APPALTO** Verranno valutate le qualifiche professionali, l'esperienza, le abilitazioni tecniche nell'ambito della sicurezza, del personale impiegato nelle attività oggetto dell'appalto, con riferimento all'organigramma funzionale proposto al criterio T1, nonché la quantità del personale destinato all'esecuzione delle attività di localizzazione perdite sul campo (n° di risorse umane e n° di squadre operative di ricerca perdite)..	MAX 20

T4	**QUALITÀ E QUANTITÀ DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI OGGETTO D'APPALTO** Verranno valutate, conformemente a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri: - la quantità, tipologia e le caratteristiche dell'attrezzatura per la localizzazione delle perdite sul campo; - la qualità, tipologia e caratteristiche dell'attrezzatura per la ricerca di sotto-servizi e l'apertura dei chiusini stradali - la tipologia e qualità degli automezzi per la localizzazione delle perdite sul campo in relazione allo specifico allestimento, alla classe ambientale di appartenenza ed all'anno di immatricolazione.	MAX 15

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo – compensatore (basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun elemento o requisito), sulla base della seguente formula, di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Del. N. 1005 del 21 settembre 2016:

$\mathbf{P}_i = \Sigma n\ [W_a * V_{ia}]$

dove:

$\mathbf{P}_i$ = Punteggio totale dell'offerta i-esima;
n = numero totale dei requisiti

$\mathbf{W}_a$ = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (criterio o sub-criterio) a-esimo;

$\mathbf{V}_{ia}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta i-esima rispetto al requisito a-esimo variabile tra zero ed uno ed espresso in valori centesimali:

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Σn = sommatoria

I coefficienti V_{ia} sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (requisiti tecnici), tramite il metodo del "**confronto a coppie**" tra le offerte presentate, di cui alla Linea guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice degli appalti, approvata con deliberazione 1005 del 21.09.2016.

Per ciascun requisito ogni Commissario valuta quale delle due proposte, che formano ciascuna coppia, sia da preferire.

Considerato che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, ogni commissario attribuirà un grado di preferenza variabile tra 1 e 6, ove:

1= nessuna preferenza (pareggio)	4= preferenza media
2= preferenza minima	5= preferenza grande
3= preferenza piccola	6= preferenza massima

Per ciascuna coppia il singolo Commissario indica chi è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, assegna un punto ad entrambe.

Quindi, una volta effettuati tutti i confronti a coppie, ciascun Commissario costruisce una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	…	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					…		
						N-1	

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio: si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.

Qualora il numero delle offerte fosse inferiore a 3, non si applicherà il metodo del confronto a coppie e i coefficienti saranno determinati come segue.

Per ogni concorrente e distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione T1, T2, T3 e T4, ogni Commissario provvederà ad attribuire discrezionalmente un coefficiente variabile tra zero e uno secondo la tabella di seguito riportata:

Valutazione	**Descrizione**	**Punteggio attribuibile**
Ottimo	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	0,9 – 1
Più che adeguato	Più che adeguato Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	0,7 – 0,8
Adeguato	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5 – 0,6
Parzialmente adeguato	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,2 – 0,4
Inadeguato	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0,0 – 0,1

Quindi la Commissione giudicatrice, al fine di determinare il coefficiente unico da applicare al criterio di valutazione in esame, provvederà a calcolare per ogni concorrente la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al criterio di valutazione in esame.

Il punteggio attribuito al singolo concorrente, in relazione al criterio di valutazione in esame, verrà calcolato dalla commissione giudicatrice moltiplicando il coefficiente unico, come sopra ottenuto, per il peso assegnato al criterio di valutazione medesimo.

In qualunque caso il concorrente, la cui offerta tecnica conseguirà un punteggio inferiore a **45 punti**, sarà escluso dalle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica, il coefficiente VOE_i, variabile tra zero e uno, sarà determinato secondo il metodo c.d. 'bilineare' di cui al paragrafo IV delle Linee Guida ANAC n. 2, ovverosia attraverso l'applicazione della seguente formula:

VOE_i (per Ri <= R*soglia*) = 0,9*(Ri/R*soglia*)

VOE_i (per Ri > R*soglia*) = 0,9+0,1*[(Ri-R*soglia*)/(R*max*-R*soglia*)]

dove:

VOE_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R*soglia* = media aritmetica dei valori dei ribassi offerti dai concorrenti;

R*max* = valore del ribasso massimo tra quelli offerti dai concorrenti.

Il punteggio attribuito al singolo concorrente, relativamente all'offerta economica, verrà calcolato dalla commissione giudicatrice moltiplicando il coefficiente VOEi, come sopra ottenuto, per il peso assegnato al criterio di valutazione '*ribasso percentuale sull'importo a base di* gara' (20 punti).

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara verranno effettuate presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in 31013 Codognè (TV), Via F. Petrarca n. 3

Ritenuto che l'esperimento della procedura in modalità telematica - oltre a fornire certezza in ordine all'identità del concorrente e a garantire l'integrità e immodificabilità delle offerte - assicura la tracciabilità di ogni operazione compiuta, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, **si avvisano sin d'ora gli operatori economici interessati che l'apertura delle buste e le altre operazioni di gara verranno svolte in seduta riservata (Cons. Stato, sez. V del 23.12.15 n. 5824)**. I concorrenti saranno peraltro informati tramite il portale dell'avanzamento delle varie fasi.

In data **03.09.2019 alle ore 10:00** la Commissione Giudicatrice nominata si riunirà in seduta riservata per l'espletamento delle operazioni di gara.

La Commissione procederà come segue.

a) verifica delle offerte pervenute;

b) apertura della "Busta digitale di Qualifica" e verifica dei documenti ivi contenuti ai fini dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
c) avvio, qualora ricorrano i presupposti di legge, della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
d) adozione degli eventuali provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara;
e) apertura della "Busta tecnica" dei concorrenti ammessi alla gara e verifica del contenuto;

Nel caso in cui le operazioni di gara dovessero prolungarsi oltre il normale orario di lavoro, la seduta verrà sospesa e riprenderà nei giorni lavorativi successivi.
In una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle Offerte Tecniche e all'attribuzione dei punteggi di cui agli elementi di valutazione da "T1 a T4" indicati al paragrafo 17.
Successivamente, nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati a tutti i concorrenti procederà:

a) all'apertura della "Busta Economica" dei concorrenti ammessi e attribuzione del relativo punteggio;
b) alla redazione della graduatoria (in ordine decrescente) delle offerte ammesse;
c) alla verifica circa la presenza di offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 3 D.Lgs. n. 50/16 (resta inteso che ai fini della soglia di anomalia di cui al citato art. 97, comma 3, si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 2);
d) qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, alla verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 medesimo;
e) all'esito delle operazioni di cui sopra, alla formulazione della proposta di aggiudicazione;

In ogni caso, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.r.l. procederà - prima dell'aggiudicazione, laddove non vi abbia già provveduto in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta anomala - a verificare, relativamente ai costi della manodopera, il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 (ovverosia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016).

Piave Servizi S.r.l. si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua.
Le operazioni di gara saranno verbalizzate.
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, Piave Servizi si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l'autorità di gara disporrà l'**esclusione** dell'operatore economico per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta di qualifica o nella busta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Ente aggiudicatore procederà alla verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 in capo all'aggiudicatario, successivamente all'approvazione della proposta di aggiudicazione.
Ai fini della verifica della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/16, l'Ente aggiudicatore procederà secondo le modalità di cui al paragrafo IV delle Linee Guida A.N.AC. n. 6 del 20 dicembre 2016.
Anomalia: al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, verrà valutata la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte, richiedendo per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Le spiegazioni dovranno pervenire entro il termine assegnato trasmettendo apposita relazione, **firmata digitalmente** da un soggetto munito di poteri di rappresentanza del concorrente, tramite l'"*Area Messaggi"* della piattaforma
Nella relazione dovranno essere evidenziate le componenti di costo che hanno concorso a formare il prezzo offerto ed in particolare:

- il costo del personale, comprensivo delle mensilità aggiuntive, dei contributi, eventuali indennità di trasferta, reperibilità, rimborsi, ecc. …;
- il costo delle risorse tecniche utilizzate per l'appalto, comprensivo della quota spese di manutenzione, assicurazioni, ammortamento, ecc. …;
- le spese generali;
- l'utile d'impresa ed ogni altra voce di costo rilevante.

Ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/16, non saranno ammesse giustificazioni in relazione:

- ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. n. 81/08.

La verifica di congruità verrà eseguita dalla Commissione giudicatrice, che potrà avvalersi di una struttura di supporto.
Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà dell'Ente aggiudicatore procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Piave Servizi S.r.l. si riserva di verificare l'autenticità di tutti i preventivi prodotti dai concorrenti in sede di giustificazione dei prezzi unitari, mediante richiesta diretta ai soggetti che risultano averli sottoscritti.
La mancata trasmissione delle giustificazioni di cui sopra nel termine assegnato comporterà **l'esclusione dalla gara**.
Ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, verranno escluse le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procederà ai sensi del seguente paragrafo 21.

19. CAUSE DI ESCLUSIONE

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/16, costituiscono cause di esclusione con riferimento alle modalità di presentazione dell'offerta le seguenti ipotesi:

- omesso versamento del contributo a favore dell'A.N.AC. entro il termine di partecipazione alla gara. Solo nel caso in cui il concorrente abbia omesso di allegare nella Busta di Qualifica - Documentazione Amministrativa la ricevuta dell'avvenuto pagamento, si applicherà il Soccorso istruttorio;
- offerta plurima o condizionata, incompleta o irregolare, parziale o che presenti osservazioni, restrizioni o riserve;
- offerta economica in aumento;
- mancata indicazione dei costi della manodopera o dei costi "interni" per la sicurezza stimati per l'esecuzione del presente appalto;
- mancanza di sottoscrizione digitale della Busta di Qualifica o della Busta Tecnica e/o di quella Economica.

Eccezioni alle regole di esclusione e soccorso istruttorio.
Si fa eccezione alle regole di esclusione di cui sopra, qualora, pur riscontrando un'omissione documentale, i relativi dati siano rinvenibili negli altri documenti presentati dal concorrente per la partecipazione alla gara.
Inoltre, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del documento di gara unico europeo possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, con eccezione di quelle afferenti all'offerta. Si precisa che l'eventuale regolarizzazione potrà riguardare le dichiarazioni e gli elementi documentali che "attestino" requisiti posseduti al momento della scadenza dei termini di partecipazione alla gara.
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte dal punto di vista sia amministrativo che tecnico, sarà demandata ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata dal sottoscritto Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, composta da tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione a Piave Servizi.

Alla Commissione giudicatrice sarà demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, attribuendo alla medesima la competenza sulla valutazione degli aspetti amministrativi - ivi compresi

l'adozione dei provvedimenti di ammissione o esclusione dei concorrenti - oltre che tecnico-economici delle medesime;

Nel caso in cui vi sia la necessità di istituire un procedimento per la verifica delle offerte eventualmente considerate anomale, la Commissione predetta è altresì competente per lo svolgimento di tale fase.

L'Ente aggiudicatore pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del Procedimento nella fase di Affidamento, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, Piave Servizi si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'aggiudicatario.

L'aggiudicazione sarà dichiarata dal Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., con apposito provvedimento, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, in tal caso l'appalto verrà aggiudicato al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Il rapporto contrattuale avverrà tra Piave Servizi e l'appaltatore, secondo le condizioni di cui allo schema di contratto, documento presente tra gli allegati alla gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata con la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, Piave Servizi procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e **copia dichiarata conforme della polizza di cui all'art. 22 del Capitolato d'Oneri.**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell'art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate a Piave Servizi entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'appaltatore dovrà rimborsare a questo Ente le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi entro 60 giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione definitiva. L'importo presunto di tali oneri è pari ad € 4.300,00. La Società committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatto salvo quanto previsto dal codice del processo amministrativo per quanto riguarda l'individuazione delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici, se l'oggetto del contendere è relativo ad interessi legittimi derivanti dalla procedura di scelta del contraente, che vede la conclusione nel momento di stipula del documento contrattuale, la competenza è demandata al giudice amministrativo; se la controversia riguarda invece diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'ambito è demandato al giudice civile.
Il Tribunale Amministrativo competente nel territorio in cui ha sede Piave Servizi S.r.l. è il TAR Veneto con sede in Cannaregio 2277/78 - 30121 Venezia.
Per quanto riguarda la giustizia civile di primo grado, è competente il tribunale di Treviso.

23. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Resta inteso che:

- decorso il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; in tal caso, l'offerta verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara;
- tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni richieste nel presente disciplinare dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana;
- non saranno ammesse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresso in aumento e/o in variante nonché quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra procedura;
- tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- l'offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, l'Ente aggiudicatore potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità per un ulteriore periodo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data; il mancato riscontro alla richiesta di Piave Servizi S.r.l. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara;
- Piave Servizi si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, dandone comunque comunicazione agli operatori economici invitati o concorrenti, senza incorrere in responsabilità, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del codice civile, e senza che ciò possa comportare nei loro confronti risarcimenti e/o indennizzi di sorta;
- in osservanza a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, l'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ed assumere espressamente nei relativi contratti, pena la nullità assoluta degli stessi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010; dovranno inoltre comunicare gli estremi del conto corrente di cui sopra, entro sette giorni dall'accensione dello stesso o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione, nonché, entro il medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della deliberazione ANAC n. 157/2016; tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC secondo le istruzioni ivi contenute; per le modalità operative si rinvia alla citata determinazione ANAC; Piave Servizi S.r.l. si riserva di effettuare tramite sistemi tradizionali la suddetta verifica per eventuali subappaltatori e per l'appaltatore in caso di problemi di funzionamento con il sistema AVCPASS; per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dall'art. 80, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, Piave Servizi S.r.l. si atterrà a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC n. 6;
- Piave Servizi procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria - ferma ed impregiudicata ogni ulteriore conseguenza di legge, compreso l'eventuale risarcimento del danno - qualora, a seguito delle verifiche di legge, risulti la

non veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e/o il mancato possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; si riserva altresì di procedere a quanto sopra qualora l'aggiudicatario non rispetti gli adempimenti previsti a proprio carico ai fini della stipulazione del contratto ovvero non intervenga per la sottoscrizione del contratto medesimo; nelle suddette ipotesi, Piave Servizi procederà ad aggiudicare il servizio scorrendo la graduatoria, salve le verifiche del caso;

- ai sensi dell'art. 105 c. 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 c. 5 e 6 del succitato decreto;
- per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni;
- l'Aggiudicatario cui sarà affidato il servizio si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l'Appalto, in materia di assunzione e trattamento della manodopera in genere.;
- i dati personali forniti dagli operatori economici verranno utilizzati e trattati, anche con strumenti informatici e/o telematici, ai sensi e per gli effetti dell'informativa resa in osservanza all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), allegato;
- l'eventuale ricorso può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'art. 204 del d.lgs. n. 50/16, entro 30 (trenta) giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio n. 2277/2278 – 30121 Venezia – Telefono +39 041/2403911 www.giustizia-amministrativa.it. Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/16.
- Piave Servizi rende noto di aver adottato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, il proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo ed il relativo 'Codice etico", entrambi consultabile all'indirizzo "https://www.piaveservizisrl.it/home/Societa/MOG.html"; l'operatore economico, pertanto, con la presentazione dell'offerta, dà atto di essere debitamente informato in merito a quanto sopra e s'impegna ad agire, nei rapporti con Piave Servizi, secondo i principi ed i valori espressi nel predetto Codice etico; la commissione di uno dei reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001 e la violazione dei principi e dei valori sopra richiamati, da parte dell'operatore economico, costituiranno cause di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, fermo il risarcimento di ogni danno conseguente;
- con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni tutte contenute nel presente disciplinare e nei suoi allegati.

24. COMUNICAZIONI, RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi notificati a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). Le comunicazioni agli operatori si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella P.E.C. indicata dal concorrente, in fase di registrazione al Portale, nella Sezione "Informazioni Utente" della propria "Area Utente". Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo P.E.C.. In assenza di tale comunicazione l'Ente

appaltante ed il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di notifica della comunicazione.
In caso di R.T. di concorrenti, anche se non ancora costituito formalmente, la comunicazione recapitata all'impresa indicata quale Capogruppo mandataria s'intende validamente resa a tutte le imprese raggruppate, aggregate o consorziate.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Per quanto non contemplato dalla documentazione di gara, si fa espresso rinvio - in quanto applicabili ed in quanto compatibili - alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed alle altre vigenti in materia di appalti pubblici nonché ad ogni altra disposizione, di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione, Provincia o Comune nel territorio di esecuzione dell'appalto ed attinente all'oggetto dell'appalto.
In particolare, si applicano le norme di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla forma di partecipazione alla procedura di gara.

Codognè 29.07.2019

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(ing. Carlo Pesce)